

# CITTÀ DI CIRIÉ Provincia di Torino

## SETTORE SERVIZI INTERNI E DI STAFF

Ordinanza n. 162 del 11/07/2021

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ADOZIONE DI MISURE VOLTE ALLA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA ED A SUPERARE SITUAZIONI DI DEGRADO DEL TERRITORIO E DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA IN OCCASIONE DELL'INCONTRO SPORTIVO CALCISTICO "FINALE CAMPIONATO EUROPEO PER NAZIONI EURO 2020"

### **IL SINDACO**

PRESO ATTO che Domenica 11 luglio 2021 è in programma l'incontro sportivo di calcio "Finale Campionato Europeo per Nazioni EURO 2020", che vede protagonista la rappresentativa italiana e quella inglese;

RILEVATO che l'avvenimento suscita un grande e diffuso interesse ed è presumibile che molti tifosi optino per effettuare la visione dell'incontro usufruendo delle postazioni televisive allestite presso gli esercizi di somministrazione;

RILEVATO inoltre che al termine dell'incontro sportivo di calcio è possibile la presenza di persone che assumono bevande alcoliche in luoghi pubblici o ad uso pubblico, abbandonando dopo la consumazione indiscriminatamente al suolo i contenitori in vetro delle stesse, e che tale situazione è strettamente collegata alla cessione da parte degli esercizi di somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali con venditadi beni alimentari di produzione propria di dette sostanze, che vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori della zona a contatto diretto od indiretto con gli interessati e per la popolazione residente, poiché solitamente è accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di pericolo per i fruitori di tali spazi;

VISTO che si rende necessario contrastare il fenomeno dell'abbandono dei suddetti contenitorinelle vie cittadine maggiormente servite da esercizi di vendita di bevande;

VISTO che, in occasione di eventi che comportano la concentrazione di numerose persone in spazi pubblici, la somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o alluminio può determinare specifiche situazioni di pericolo per i presenti ed i passanti, in particolare in caso di lancio o abbandono a terra dei contenitori, specie se infranti, generando anche fenomeni e percezioni di degrado urbano ed una limitazione alla libera fruizione delle aree d'uso comune;

RITENUTO quindi necessario adottare misure restrittive della vendita, somministrazione e detenzione di bevande in contenitori di vetro o alluminio atte ad evitare gli effetti negativi sopra evidenziati, sussistendo i dovuti presupposti di ordine cautelativo visto il prevedibile notevole afflusso di pubblico in detta circostanza;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

-la vendita per asporto, sia in sede fissa che itinerante di bevande in contenitori di vetro o alluminio, anche erogate da distributori automatici;

-il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro oalluminio;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza urbana e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e dicomportamenti scorretti e/o antisociali;

ATTESO che l'inosservanza dei precetti imposti con la presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre spese di notificazione e di procedimento;

CONSIDERATO opportuno prevedere che, in caso di violazione del divieto di portare nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro o alluminio, l'organo di Polizia accertatore possa diffidare verbalmente il trasgressore a gettare il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un contenitore consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 50 e l'articolo 54, comma quarto, così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza 7 aprile 2011, n. 115;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emanato in applicazione del comma 4-bisdella succitata disposizione legislativa;

RICHIAMATO l'art. 12 del D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017, laddove è previsto che "1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dicui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi perle particolari esigenze di celerità del procedimento;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie didare immediata tutela all'interesse di incolumità dei cittadini;

#### **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, il giorno 11 LUGLIO 2021 a partire dalla ore 21:00 e sino alle ore 7:00 del giorno successivo, SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO, il DIVIETO generalizzato di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo/alluminio per tutti gli esercenti di attività commerciali, in sede fissa o itinerante, di attività artigianali e di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nonché il DIVIETO per tutti i consumatori di detenere bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro o alluminio/metallo.

La somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita esclusivamente previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.

In caso di violazione del divieto di detenere nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro o alluminio/metallo, l'organo di Polizia accertatore potrà diffidare verbalmente il trasgressore a gettare il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un contenitore consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;

#### AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241:

che per le violazioni alla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 Euro, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. fatta salva l'applicazione di eventuali diverse sanzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile all'ambito materiale in questione;

E' prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia, contenitore di vetro o metallo, detenute in violazione alla presente ordinanza.

TR|TL Comando Polizia Locale

> il Sindaco DEVIETTI GOGGIA LOREDANA / ArubaPEC S.p.A.